

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Atti - Notificazioni

La decisione

Notificazione mediante PEC - Difensore dell'imputato - Difensore della persona offesa - Ammissibilità (C.p.p. art. 152 - D.Lgs. n. 7 maggio 2005, n. 82, art. 48).

Per la notifica da effettuare non già all'imputato, ma al difensore della persona offesa devono ritenersi applicabili l'art. 152 c.p.p. e l'art. 48 D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82 e successive modificazioni (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale).

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, 10 febbraio 2017 (c.c. 11 gennaio 2017), n. 6320 - DIOTALLEVI, *Presidente* - PACILLI, *Relatore* - ZOCCO, P.G. (*conf.*) - Simeoli, *ricorrente*.

La PEC nel processo penale: un cammino tortuoso

1. La notificazione è parte essenziale del diritto alla difesa costituzionalmente riconosciuto dall'art. 24. Infatti, per poter concretamente esercitare o i propri diritti o adempiere ai propri doveri, è necessario che i soggetti interessati vengano a conoscenza degli atti e delle attività poste in essere nei loro confronti¹. In tema di notifica, come è noto, si contrappongono due opposte esigenze: quella di assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario e quella di salvaguardare la celerità del processo, evitando che proprio la notifica si trasformi in un espediente per rallentare il corso del procedimento. Prima dell'avvento dell'informatica di regola la notifica veniva eseguita mediante consegna di una copia dell'atto all'interessato da parte dell'ufficiale giudiziario, che costituiva la modalità più sicura per far operare la presunzione di conoscenza legale con tutte le relative conseguenze. Successivamente la rivoluzione informatica si è estesa a tutti i settori della vita giuridica. Uno di quelli maggiormente investiti dalle nuove tecnologie è proprio quello della notificazione degli atti processuali, in cui la posta elettronica certificata (di seguito PEC) ha quasi totalmente sostituito gli strumenti tradizionali. Tuttavia, le vecchie problematiche relative alla nullità o all'inesistenza della notifica si sono riprodotte sia pure in una prospettiva diversa.

¹ Per gli aspetti di carattere generale cfr. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano 2016, 187,195; GALANTINI, *Notificazioni*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio, Dominioni, II, Milano, 1989, 161; JAZZELLI, PACINI, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano 1993, 100 s.; VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Bargis, Padova, 2016, 252, 273; GRILLI, *Le notificazioni penali: notificazioni, comunicazioni, avvisi nel nuovo Codice di procedura penale*, Milano 1990, 12.

Era, pertanto, inevitabile che anche la giurisprudenza fosse chiamata a pronunciarsi su casi di nullità o inesistenza di notifiche eseguite con strumenti telematici.

2. La prima regolamentazione della PEC è avvenuta con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e con il D.M. 2 novembre 2005 che ha dettato le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione della PEC.

Fra i due atti normativi si è inserito il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, contenente il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito c.a.d.).

L'art. 16, co. 4, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni regolamentari all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, in quello penale, amministrativo e tributario, nonché in quello innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per le quali restano ferme le specifiche disposizioni legislative. La norma non è stata mai esplicitamente abrogata, ma è da ritenere non più in vigore, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in quanto incompatibile con quelle emanate successivamente.

L'art. 1, co. 2, lett. g), D.P.R. n. 68 del 2005 definisce la PEC come «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici». La definizione è stata perfezionata dall'art. 48 c.a.d. e successive modifiche, secondo cui la trasmissione in via telematica di comunicazioni che richiedono una ricevuta di invio e una di ritorno avviene mediante PEC o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La notifica via PEC equivale a quella mediante posta ordinaria salvo che la legge disponga diversamente. Di conseguenza la data e l'ora di trasmissione e ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi (art. 48 c.a.d.).

La ricezione prescinde dalla lettura del messaggio².

Tuttavia, nonostante la disciplina delle procedure informatiche risalga al 2005, l'esordio in sede giudiziaria è avvenuto tre anni più tardi, con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, l. 6 agosto 2008, n. 133) che ha introdotto l'uso della notifica via PEC, solo nel processo

² In tal senso cfr. BOVE, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale: questioni giuridiche e problematiche applicative*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, che pone in rilievo come, per espressa disposizione normativa (art. 6 D.P.R. n. 68 del 2015), la ricevuta di avvenuta consegna viene rilasciata contestualmente al deposito del messaggio PEC nella casella di posta elettronica del destinatario, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte di quest'ultimo.

civile, rendendola obbligatoria (art. 51).

L'introduzione delle procedure informatiche nel processo penale ha avuto un *iter* più lento rispetto al processo civile. Il motivo principale è riconducibile alla diversa struttura dei due procedimenti.

La presenza nel processo penale di due figure particolari, il pubblico ministero e l'imputato, ha reso più difficile l'avvio delle procedure informatiche. Da un lato, infatti, la presenza di un organo pubblico ha richiesto il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia, dall'altro la particolare posizione dell'imputato ha reso necessari adattamenti normativi che hanno finito per rallentare l'introduzione della notifica in via telematica nell'ambito del processo penale.

Le maggiori difficoltà si sono riscontrate proprio a livello normativo in quanto il legislatore non ha ritenuto di adottare una disciplina generale che considerasse la PEC come procedura ordinaria per le notifiche, relegandola al livello di eccezione rispetto alla tradizionale notifica tramite ufficiale giudiziario.

L'introduzione della PEC come strumento di notifica nel processo penale è avvenuta con il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24) che ha fissato il principio secondo cui nel processo civile e in quello penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica dovevano essere effettuate mediante posta elettronica certificata, ai sensi del c.a.d., del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche per il funzionamento del processo telematico che avrebbero dovuto essere stabilite in decreti ministeriali da adottare entro sessanta giorni dal 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 4, co. 2)³.

L'art. 4, co. 2, del citato decreto, però, operava una modifica della disciplina contenuta nell'art. 51 D.L. n. 112 del 2008, che aveva limitato l'uso della PEC al solo processo civile, estendendo l'uso della posta certificata anche al processo penale, per le notifiche effettuate negli uffici giudiziari, individuati nei decreti del Ministro della Giustizia, a persona diversa dall'imputato, ai sensi degli art. 148, co. 2-*bis*, 149, 150 e 151, co. 2, ossia in sostituzione del telefono, del telegrafo e del fax.

Nei casi in cui l'oggetto delle comunicazioni o delle notificazioni fosse costituito da dati sensibili, era previsto che gli atti venissero notificati per estratto

³ In precedenza l'uso della PEC nel processo penale era stato previsto nel Protocollo di intesa del 26 novembre 2008 posto in essere fra il Ministero della Giustizia e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, avente ad oggetto il tema delle notifiche in via telematica delle comunicazioni e degli atti processuali agli avvocati e agli ausiliari del giudice.

con contestuale messa a disposizione della copia integrale nel sito dell'amministrazione, al quale il destinatario poteva accedere con gli strumenti indicati nell'art. 64 c.a.d.⁴.

Successivamente il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2012, n. 221) ha previsto che nel processo civile le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (art. 16, co. 4).

La medesima disposizione ha esteso la disciplina alle notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, co. 2-*bis*, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p.

Per i dati sensibili è stata confermata la notificazione per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto in versione integrale, sul sito internet individuato dall'amministrazione al quale il destinatario può accedere mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 64 c.a.d.

Secondo la più recente dottrina⁵, la norma non aveva ancora sancito l'immediata operatività e obbligatorietà delle notifiche telematiche in sede penale, per le quali si è dovuta attendere la legge di stabilità 2013⁶ che ha espressamente previsto, con decorrenza 15 dicembre 2014, l'utilizzo della PEC per le notificazioni a persona diversa dall'imputato, nei casi previsti dal codice di rito, per i procedimenti dinanzi ai tribunali e alle Corti d'appello.

La dottrina⁷ ha subito posto in rilievo la mancanza di coordinamento tra il novellato co. 9 e la disciplina preesistente contenuta nel co. 10 del D.L. n. 179 del 2012.

Ad una prima lettura del co. 9, sembra che le disposizioni che disciplinano le notifiche da effettuare in via telematica a persona diversa dall'imputato, abbiano acquistato efficacia a decorrere dal 15 dicembre 2014. La conclusione a prima vista sembrerebbe quella dell'immediata obbligatorietà delle notifiche

⁴ Carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, altri servizi offerti dal sistema SPID. Le modalità di accesso sono rimaste le stesse anche dopo le modifiche apportate al c.a.d. dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ BOVE, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale: questioni giuridiche e problematiche applicative*, cit., 6.

⁶ L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 19, lett. a), che ha introdotto una lettera *c-bis* all'interno del comma 9 dell'art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2012, n. 221, modificando la lett. d).

⁷ BOVE, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale*, cit., 6 ss.; id., *Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014*, in *Gazzetta Forense*, n. 2, Napoli, 2015, 257, 263; PETRUCCI, *Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale*, in www.questionegiustizia.it.

telematiche, a partire dalla data indicata, per i procedimenti dinanzi ai tribunali e alle Corti d'appello.

Il co. 10, lett. b), però, il quale, come in precedenza esposto, contiene una disciplina preesistente a quella del co. 9, richiede l'adozione di uno o più decreti ministeriali per l'individuazione degli uffici giudiziari nei quali è possibile effettuare la notifica in via telematica ai soggetti diversi dall'imputato⁸.

Il dubbio interpretativo è stato superato considerando che la disciplina dettata dal co. 10 deve intendersi derogata dalla successiva modifica del co. 9 introdotta con la l. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha individuato una data certa per rendere obbligatorie le notifiche telematiche a persone diverse dall'imputato nei tribunali e nelle Corti d'appello e, pertanto, non si rende più necessaria l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo⁹.

Permane invece il dubbio sull'obbligatorietà della notificazione via PEC nelle procure della Repubblica e nelle procure generali presso le Corti d'appello.

Per quanto riguarda gli uffici del giudice di pace, dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minori, di quelli militari e della Corte di cassazione, secondo l'interpretazione prevalente¹⁰, non sussiste l'obbligo delle notificazioni in via telematica fino a quando non verranno adottati i decreti ministeriali di natura non regolamentare¹¹.

3. Per quanto riguarda l'individuazione dei destinatari delle notifiche in via telematica, il legislatore parla solo di «persona diversa dall'imputato» e fa

⁸ In realtà il decreto ministeriale attuativo è stato emesso solo per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino presso i quali era stato avviato un progetto pilota di sperimentazione di notifiche telematiche. I Tribunali e le Corti d'appello, però, hanno proceduto ad effettuare notifiche telematiche a partire dal 15 dicembre 2014.

⁹ In senso conforme cfr. la Circolare Ministeriale dell'11 dicembre 2014 sull'*Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)*; in senso contrario cfr. Cass., Mass. pen., Rel. n. 66/2014, 18 ss., che partendo da un'interpretazione letterale della norma contenuta nel co. 10, lett. b), sostiene la necessità dell'adozione di un decreto ministeriale, avente natura non regolamentare, da parte del Ministro della giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati, attestante l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli uffici giudiziari.

¹⁰ In tal senso cfr. Circolare Ministeriale 11 dicembre 2014, sull'*Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)*, cit.; V. anche BOVE, *Le comunicazioni e le notificazioni telematiche: cosa c'è di nuovo*, in *Incontro con i referenti distrettuali per l'informatica (RID) ed i magistrati di riferimento (MAGRIF)*, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura - sessione penale, Roma 19-20 maggio 2016, 9; V. anche Consiglio Superiore della Magistratura, delibera 14 ottobre 2015, sullo stato di informatizzazione del processo penale.

¹¹ Per quanto riguarda, invece il deposito degli atti processuali, l'orientamento della Cassazione è restrittivo. In una recente decisione (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2017, M.F., n. 6883, in *www.penale.it*, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il deposito telematico della lista testimoni nel processo penale.

esplicito riferimento alle norme contenute negli artt. 148, co. 2-*bis*, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p.

La dottrina¹², sostenuta anche dalle prime decisioni della giurisprudenza di merito, ha ritenuto che l'obbligo di notifica via PEC riguardi solo i difensori e non si estenda alle altre parti private diverse dall'imputato. La tesi si fonda sul rinvio operato dall'art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 all'art. 148, co. 2, c.p.p., secondo cui «l'Autorità Giudiziaria può disporre che le notifiche o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi idonei».

L'art. 148, co. 2-*bis*, è l'unica norma fra quelle richiamate che individui in modo specifico i destinatari diversi dall'imputato.

L'art. 16 del citato D.L., inoltre, non contiene alcun rinvio all'art. 154 c.p.p., che disciplina le notificazioni nei confronti della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Contiene, invece, il richiamo ad altre disposizioni, come quelle degli artt. 149 e 150 c.p.p., da interpretare nel senso che l'uso della PEC, nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, sia possibile in presenza di situazioni particolari o d'urgenza, analogamente a quanto previsto per il telefono e per il telegrafo, previa adozione da parte del giudice di un decreto motivato.

Il riferimento all'art. 151, co. 2, c.p.p., sulle notificazioni richieste dal pubblico ministero, va invece inteso nel senso che l'uso della PEC è consentito ogni volta si ravvisi la necessità di consegnare una copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario o alla polizia giudiziaria.

Il rinvio fatto dal legislatore agli artt. 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p. va interpretato nel senso che, al di fuori delle ipotesi in queste contemplate, non sia possibile effettuare notificazioni mediante PEC alle altre parti private, ossia alla persona offesa, al responsabile civile, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria¹³.

4. Fra i soggetti destinatari delle notificazioni una disciplina particolare è stata dettata per l'imputato per il quale si impone l'esigenza di salvaguardare le garanzie processuali derivanti dal diritto alla difesa. Il legislatore, infatti, non si è

¹² BOVE, *Le comunicazioni e le notificazioni telematiche: cosa c'è di nuovo*, cit., 12 ss.

¹³ Secondo BOVE, *Le comunicazioni e le notificazioni telematiche: cosa c'è di nuovo*, cit., la tesi restrittiva è rafforzata dal mancato richiamo all'art. 154 c.p.p. e, di conseguenza, non sarebbe possibile effettuare notifiche telematiche al professionista iscritto ad un albo con obbligo di PEC, al perito, all'ausiliario del giudice, al teste di p.g., non essendo questi soggetti individuati come destinatari e essendo nella maggior parte dei casi destinatari di comunicazioni e non di informazioni.

accontentato di una presunzione legale di conoscenza degli atti processuali, ma ha richiesto una conoscenza effettiva¹⁴.

A tal fine ha distinto due ipotesi relative rispettivamente all'imputato detenuto e a quello a piede libero.

Nel primo caso ha sancito che la notificazione venga effettuata nel luogo in cui si svolge la detenzione mediante consegna di copia dell'atto.

Per l'imputato non detenuto, invece, ha dettato una disciplina differenziata a seconda che si tratti della prima notificazione o di quelle successive.

La prima può avvenire sia presso il domicilio (dichiarato o eletto) che altrove, mediante consegna della copia dell'atto a mani proprie.

Per le notificazioni successive, il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 (convertito con modificazione dalla l. 22 aprile 2005, n. 60), al fine di rendere più agevole le notificazioni all'imputato, ha previsto che, in caso di nomina di un difensore di fiducia, possano essere eseguite presso il domicilio del difensore (art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p.)¹⁵. Per le modalità della notifica il legislatore fa rinvio alla disciplina prevista nell'art. 148-*bis* c.p.p., secondo cui l'Autorità giudiziaria, in alternativa ai mezzi tradizionali, può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi idonei (art. 148, co. 2-*bis*, c.p.p.). Fra i mezzi idonei rientra senza dubbio la PEC in quanto attesta la spedizione dell'atto e ne garantisce la ricezione nella casella postale del destinatario.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale¹⁶, ribadito di recente¹⁷, il divieto di notifica tramite PEC all'imputato deve considerarsi limitato solo a quegli atti che devono essere notificati alla persona fisica dell'imputato, ma non si estende a quelli che possono essere consegnati al difensore. Per quest'ultima categoria di atti la notificazione può essere effettuata con telefax o altri mezzi idonei, ai sensi dell'art. 148-*bis* e, quindi, anche via PEC.

5. La sentenza che si annota tratta il caso di un imputato nei cui confronti il g.i.p. aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in

¹⁴ Alla posizione dell'imputato va equiparata quella della persona sottoposta alle indagini in quanto l'art. 61 c.p.p. estende a quest'ultima le garanzie e i diritti previsti per l'imputato.

¹⁵ È stata riconosciuta al difensore la facoltà di non accettare tale modalità di notifica, anche se, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 7 febbraio 2008, S.A., n. 6068, in www.osservatoriointerventitratta.it), il rifiuto deve essere contenuto nella dichiarazione di nomina o in un atto immediatamente successivo e non può essere opposto al momento della notifica dell'atto. In passato (Cass., Sez. V, 13 dicembre 2011, B.A., n. 46231, in www.altalex.com), la Suprema Corte ha ritenuto non valida la notifica della citazione effettuata al difensore dell'imputato se quest'ultimo aveva fornito il corretto indirizzo di residenza.

¹⁶ Cass., Sez. un. 28 aprile 2011, Pedicone, n. 28451, in www.digiec.unirc.it.

¹⁷ Cass., Sez. IV, 31 marzo 2016, S., in *Mass. Uff.*, n. 266529.

carcere. Il suo difensore aveva proposto appello al Tribunale del riesame chiedendo la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari, notificando l'atto al difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 299, co. 4-*bis*, c.p.p. mediante PEC¹⁸. Il Tribunale adito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello adducendo come motivo l'irritualità della notifica via PEC, modalità, secondo l'organo giudicante, non consentita alle parti private nel processo penale.

La tesi del Tribunale era fondata su un'interpretazione restrittiva della norma contenuta nell'art. 16, co. 4, D.L. 15 ottobre 2012, n. 179, che disciplina l'uso della PEC da parte delle cancellerie e ne faceva derivare la conclusione secondo cui solo queste ultime possono utilizzare lo strumento informatico e non le parti private.

Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione in quanto, ad avviso del ricorrente, la PEC pervenuta al difensore della persona offesa aveva consentito alla stessa di venire a conoscenza dell'atto, come previsto dall'art. 299, co. 4-*bis*, c.p.p. e di esercitare la facoltà di intervento qualora lo avesse ritenuto opportuno. Veniva, inoltre, contestato che le sentenze richiamate nel provvedimento impugnato non si riferissero al caso in esame, in quanto stabilivano solo il principio secondo cui le parti private non possono servirsi della PEC per interloquire con l'autorità giudiziaria.

La Suprema Corte, pur condividendo la premessa che l'art. 16, co. 4, D.L. n. 179 del 2012 disciplina l'uso della PEC da parte delle cancellerie, precisa che da tale norma non può trarsi automaticamente la conclusione secondo cui le parti private non possono mai fare uso della PEC nel processo penale. La norma in questione, infatti, effettua una distinzione fra i procedimenti civili e quelli penali, stabilendo che nei primi tutte le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre nei procedimenti penali la cancelleria può effettuare notifiche tramite PEC solo se l'atto è diretto a persona diversa dall'imputato.

Dall'interpretazione della suddetta norma emerge, secondo la Corte, che l'intenzione del legislatore sia stata quella di sottrarre all'uso dello strumento informatico la sola notifica effettuata nei confronti della persona fisica dell'imputato¹⁹, consentendola nei confronti di tutti coloro che prendono par-

¹⁸ Comma inserito dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2015, n. 119.

¹⁹ In tal senso cfr. Cass., Sez. IV, 31 marzo 2016, cit.

te al processo senza assumere la qualifica di imputato (difensori, persone offese, parti civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria, ecc.).

Nella fattispecie in esame, invece, la notifica era stata effettuata al difensore della persona offesa e, pertanto, trovavano applicazione i principi contenuti negli artt. 152 c.p.p. e 48 l.c.a.d. Quest'ultima norma equipara la notifica via PEC a quella effettuata mediante l'utilizzo della posta, salvo che la legge disponga altrimenti. La PEC, infatti, offre le stesse garanzie della raccomandata con avviso di ricezione, prevista dall'art. 152 c.p.p., in ordine all'identificazione del mittente e alla ricezione dell'atto.

La Corte ha, pertanto, accolto il ricorso ritenendo soddisfatte le esigenze di tutela della persona offesa in quanto la comunicazione via PEC costituisce uno strumento idoneo ad assicurare la conoscenza dell'atto e offrire certezza della sua ricezione.

6. La decisione della Suprema Corte è senz'altro da condividere, ma per rendersi conto dei dubbi e delle perplessità insite in certe decisioni della giurisprudenza di merito, come quella adottata dal Tribunale del riesame, si rende necessaria un'indagine sulla genesi storica della norma contenuta nell'art. 299, co. 4-*bis*, c.p.p., per giungere a comprendere la reale natura dell'obbligo di portare a conoscenza della persona offesa le istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari di natura personale.

Il legislatore italiano, per assolvere ad impegni internazionali²⁰, ha cercato di potenziare il ruolo della vittima nel processo penale, sia pur circoscrivendolo ai reati commessi con violenza alla persona²¹.

A tal fine ha introdotto, tra l'altro, all'interno dell'art. 299 c.p.p. un nuovo co. (4-*bis*) che prescrive la comunicazione al difensore della persona offesa dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare. La previsione ha la finalità di consentire alla vittima del reato la partecipazione al contraddittorio al fine di far valere le proprie ragioni e sostenere che la misura cautelare applicata non debba subire variazioni. In passato gli unici interlocutori erano

²⁰ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul) e Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

²¹ VALENTINI, *Sicurezza delle vittime e oneri e oneri informativi a tutela della persona offesa: le modifiche all'art. 299 c.p.p.*, in www.juragentium.org, pone in rilievo come questa definizione, estranea alle categorie previste dal codice penale, è foriera di dubbi e perplessità e finisce per escludere i comportamenti minatori.

il pubblico ministero, il giudice e l'imputato, con esclusione della vittima del reato.

Con la modifica apportata all'art. 299 c.p.p., la persona offesa è titolare di diritti informativi e di partecipazione, anche se limitati ai casi di revoca e sostituzione della misura cautelare²².

Per rendere effettivo l'esercizio del diritto, il codice di rito prescrive l'obbligo di notificazione al difensore della persona offesa. La notificazione per assolvere il suo compito istituzionale, deve avvenire con mezzi idonei. Può essere effettuata anche attraverso il servizio postale.

La dottrina²³ si è posta il problema se la notifica possa essere effettuata anche via fax o PEC. È giunta, però alla conclusione che l'art. 148, co. 2-bis, che consente di procedere agli avvisi e alle notificazioni ai difensori «mediante mezzi idonei», si riferisce solo all'Autorità giudiziaria e, pertanto, per poter utilizzare lo strumento informatico, è necessaria un'apposita autorizzazione in tal senso.

La Cassazione²⁴ ha, invece, precisato che il sistema di notificazione a mezzo PEC «è l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore. Non c'è bisogno di alcun decreto che lo autorizzi né tanto meno [...] che l'A.G. lo precisi nell'atto».

La sentenza che si annota ha avuto il merito di fare chiarezza evidenziando che, se da un lato è esatta l'affermazione secondo cui l'art. 16, co. 4, D.L. n. 179 del 2012 disciplina l'uso della PEC da parte delle cancellerie, dall'altro non può trarsi automaticamente la conclusione che le parti private nel processo penale non possono far uso dello strumento informatico. Anzi, la norma in questione, nella parte in cui prevede la possibilità di effettuare notificazioni a persona diversa dall'imputato, pone come unico limite all'uso della PEC (e di strumenti analoghi come il fax) gli atti da notificare alla persona fisica dell'imputato²⁵.

²² In tal senso cfr. VALENTINI, *Sicurezza delle vittime e oneri e oneri informativi a tutela della persona offesa: le modifiche all'art. 299 c.p.p.*, cit., 6 ss., che considera la disciplina dell'art. 299 c.p.p. insufficiente a soddisfare le esigenze della Direttiva 2012/29/UE, secondo le quali la vittima dovrebbe essere informata anche in caso di «scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime».

²³ CAMPOLI, *La tutela della persona offesa nella violenza di genere: brevi riflessioni sulle novelle processuali*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014, 223.

²⁴ Cass., Sez. IV, 22 dicembre 2016, Locatelli e Perrucchini, n. 3336, in www.cortedicassazione.it.

²⁵ In senso conforme cfr. Cass., Sez. IV, 31 marzo 2016, S.A., cit.

Pertanto, anche gli atti per i quali la legge consente la notifica all'imputato mediante consegna al difensore, possono essere notificati tramite PEC²⁶.

A maggior ragione, nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, la notificazione è avvenuta nei confronti del difensore della persona offesa e non dell'imputato, trova piena applicazione la disciplina dettata dall'art. 48 c.a.d., che equipara la PEC alla notificazione per mezzo della posta e l'art. 152 c.p.p. secondo cui, «salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

La PEC presenta le medesime caratteristiche della raccomandata con avviso di ricezione in quanto garantisce l'identificazione del mittente e la ricezione dell'atto e, pertanto, la notifica inviata dal difensore dell'imputato al difensore della persona offesa è pienamente valida in quanto consente al destinatario di venire a conoscenza dell'atto e di poter attivare le facoltà concesse dalla legge. La decisione della Suprema Corte è perfettamente in linea con le finalità perseguite dal legislatore e coerente con altre adottate in materia di notificazioni al difensore dell'imputato²⁷.

In conclusione si può dire che l'uso della PEC nel processo penale, nonostante gli sforzi della giurisprudenza di legittimità in tal senso, incontra ancora ostacoli e resistenze, per cui, in caso di divergenza tra l'atto in forma cartacea e quello digitale, è ancora il primo a prevalere sul secondo²⁸. Pertanto lo strumento cartaceo non è stato ancora del tutto sostituito da quello informatico.

²⁶ In tal senso cfr. Cass., Sez. IV, 31 marzo 2016, S.A., cit.; in senso contrario cfr. Id., Sez. III, 13 febbraio 2014, Vacante, n. 7058, in *www.penale.it*, che ha escluso l'utilizzo della PEC nel processo penale. La Suprema Corte, inoltre, (Cass., Sez. un., 19 luglio 2011, Pedicone & partners, n. 28451, in *www.processopenaleegustizia.it*, ha risolto il contrasto giurisprudenziale relativo al significato da attribuire al termine "persona diversa dall'imputato", ammettendo la notificazione all'imputato tramite fax nei casi in cui lo stesso ha eletto domicilio presso il difensore.

²⁷ Cass., Sez. II, 16 settembre 2015, Gullotta, in *Mass. uff.*, 265394; Id., Sez. IV, 31 marzo 2016, cit.; in senso contrario cfr. Id., Sez. III, 13 febbraio 2014, cit., che esclude che un difensore possa inviare un atto avente valore legale tramite PEC all'Autorità giudiziaria o ad altro difensore; nel processo civile le sezioni unite della Corte di cassazione si sono espresse per l'applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte secondo cui «il principio sancito in via generale dall'art. 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario», Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, U., Codacons, Adusbef, Adoc, in *www.giudicedipace.it*.

²⁸ In tal senso cfr. POLINO, *Il processo penale telematico: le notifiche telematiche penali*, in Atti del convegno *Processo penale telematico chimera o promettente realtà? Quale futuro?*, 8.

ARCHIVIO PENALE 2017, n. 2

VINCENZO ROSSI